

Circol@re nr. 21 del 30 novembre 2023

COLTIVATORI DIRETTI E IAP dal 2024 senza esenzione da IRPEF

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Il Ddl. di bilancio 2024 non contempla l'estensione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1 co. 44 della L. 232/2016 secondo la quale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

LE NOVITÀ PER IL 2024 PER CD E IAP

Salvo future modifiche al testo o l'inserimento della proroga in altri testi normativi, quindi, **a decorrere dal 2024** anche i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da CD o IAP **concorreranno alla determinazione della base imponibile assoggettata all'IRPEF.**



La norma, si ricorda, contenuta nell'art. 1 co. 44 citato, prevede che "Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola".

Si fermerebbe al 2023, quindi, l'**esenzione** che spettava alle persone fisiche del comparto agricolo (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) che dal prossimo anno si troverebbero a dover scontare l'imposta.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 7 aprile 2017 n. 8, § 9, infatti, l'**agevolazione** di cui all'art. 1 co. 44 della L. 232/2016:

- **è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP** i quali producono redditi dominicali ed agrari;
- **non riguarda i soci delle snc e delle sas** che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006, "in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007";
- **è fruibile dai soci delle società semplici agricole** che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, **redditi fondiari.**

Ove la **mancata proroga** dell'esenzione non costituisca una mera dimenticanza del legislatore, quindi, a decorrere dal 2024, con riguardo ai redditi fondiari degli agricoltori, **rimarrebbero applicabili soltanto le agevolazioni** previste dall'art. 1 co. 512 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dall'art. 14 co. 3 della L. 15 dicembre 1998 n. 441.



Ai sensi della prima disposizione "ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, (...) a decorrere dal periodo di imposta 2016, **i redditi dominicale e agrario sono rivalutati (...) del 30 per cento** a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli **professionali iscritti nella previdenza agricola**, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e **al 10 per cento** per il periodo di imposta 2015. (...)".



Ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L. 441/98, invece, **la rivalutazione dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario non va applicata** nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a **giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni** e che hanno la **qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale**, anche in forma societaria.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

